

Allegato "C" al n. Repertorio 4900 e al n. Raccolta 3683

## **STATUTO**

### **ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE E SEDE**

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione dotata di personalità giuridica senza scopo di lucro sotto la denominazione **"TEATRO DELLA LIMONAIA ETS"**.

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Sesto Fiorentino, con indirizzo, attualmente, in via Gramsci n. 426.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Si dà atto che l'Associazione "Teatro della Limonaia" è stata inizialmente costituita con atto ricevuto dal notaio Marcello Liberati di Firenze in data 11 dicembre 1987, n. 462831/9415 di rep., registrato a Firenze il 22 dicembre 1987 al n. 119, ed è stata poi oggetto di modifiche con i seguenti atti:

\* con verbale ricevuto dal notaio Stefano Bigozzi di Firenze in data 18 febbraio 2005, n. 34273/8138 di rep., registrato a Firenze il 10 marzo 2005 al n. 987, con il quale è stato approvato lo statuto predisposto al fine di procedere alla richiesta di attribuzione della personalità giuridica della Regione Toscana;

\* con verbale ricevuto dal notaio Stefano Bigozzi di Firenze in data 14 ottobre 2005, n. 35387/8611 di rep., registrato a Firenze il 28 ottobre 2005 al n. 3652, con il quale è stato ratificato il precedente verbale del 18 febbraio 2005, di cui all'atto ricevuto in pari data dal notaio Stefano Bigozzi di Firenze, n. 34273/8138 di rep. quindi riapprovato lo statuto predisposto al fine di procedere alla richiesta di attribuzione della personalità giuridica della Regione Toscana;

\* con verbale ricevuto dal notaio Stefano Bigozzi di Firenze in data 14 settembre 2006, n. 36920/9349 di rep., registrato a Firenze il 20 settembre 2006 al n. 2152, con il quale sono state deliberate delle modifiche statutarie a seguito di osservazioni della Regione Toscana.

### **ARTICOLO 2: DURATA**

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La durata può essere prorogata.

### **ARTICOLO 3: SCOPO**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) Promozione e organizzazione di attività nel campo dello

spettacolo (teatro, musica, danza, arti visive, ecc));

b) Produzione e distribuzione di spettacoli;

c) Gestione di spazi teatrali;

d) Promozione di attività formativa nel campo artistico e dello spettacolo;

e) Promozione ed organizzazione di mostre, dibattiti, convegni e di ogni attività che si ritenga necessaria ed utile alla realizzazione delle finalità culturali ed artistiche della Associazione stessa.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicata, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

Precisamente, l'associazione può esercitare tra l'altro l'attività di gestire direttamente o tramite soggetti terzi spazi con agibilità di pubblico spettacolo ed i relativi servizi accessori quali, per esempio, la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche, caffetteria, guardarobato, biglietteria e tutto quello che concerne il migliore utilizzo di luoghi aperti al pubblico in occasione di spettacoli e/o di eventi.

Per il raggiungimento del suo scopo, l'Associazione, a puro titolo esemplificativo e non tassativo, potrà produrre, organizzare, realizzare e distribuire spettacoli, eventi culturali, mise in espace, attività di formazione professionale, laboratori teatrali, stages, conferenze, mostre, dibattiti, pubblicazioni, anche a mezzo stampa periodica e non, iniziative anche didattiche e di ricerca per la creazione e la diffusione di materiale legato al mondo teatrale, radiofonico, audiovisivo, televisivo, cinematografico e culturale in genere.

L'Associazione promuoverà, in Italia ed all'estero, contatti, scambi culturali e collaborazioni con soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubblici sia privati, con cui collaborare per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'Associazione non ha scopo di lucro, ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, ivi compresa quella di merchandising, che risultassero utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati, purché ad essi direttamente connessi. Pertanto l'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

#### **ARTICOLO 4: ASSOCIATI**

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione, soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia;
- non aver intentato cause giudizialmente accertate come temerarie contro l'associazione.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

Tutti gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee, di esercitare il diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;

e tutti gli altri diritti loro spettanti per legge.

Sono associati le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, sia italiane che estere, che, accettando le finalità dello Statuto, si impegnano a partecipare, anche attraverso i personali apporti professionali e creativi, all'attività dell'Associazione, con obbligo di corrispondere la quota associativa.

#### **ARTICOLO 5: AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI**

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo e avrà soddisfatto il pagamento della prima rata.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

#### **ARTICOLO 6: OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **ARTICOLO 7: RECESSO; DECADENZA; ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI**

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte, per il mancato pagamento della quota associativa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta inviata via mail dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione degli associati sono intrasmissibili.

Ogni associato può recedere dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal

momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **ARTICOLO 8: ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente ed il Vice Presidente, quest'ultimo se nominato;

il Sindaco Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori, entrambi se eventualmente nominati dall'Assemblea;

Tutte le cariche sociali sono prorogate fino alla nomina dei successori.

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

#### **ARTICOLO 9: ASSEMBLEA**

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano

alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo o dal Presidente del consiglio direttivo con lettera raccomandata A.R., telefax, e-mail, fatto pervenire agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione europea.

L'avviso di convocazione deve indicare:

\* il luogo in cui si svolge l'assemblea, con indicazione del Comune e dell'indirizzo;

\* nel caso in cui l'assemblea si svolga anche con mezzi di telecomunicazione:

- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con

cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

- i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura dell'associazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;

\* la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

\* le materie all'ordine del giorno;

\* le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro due giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Salvo quanto previsto in materia di scioglimento e in generale dalla legge e dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la

partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 10: CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio ed è composto da un minimo di tre membri eletti, anche fra i non associati, dall'Assemblea. Nel calcolo del numero minimo dei membri del Consiglio Direttivo deve tenersi conto anche del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, su iniziativa propria, o dietro richiesta di un terzo dei membri del Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale. I verbali sono raccolti e conservati.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Al Consiglio Direttivo compete:

- predisporre il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo, i programmi di attività e le relazioni sull'attività svolta;
- approvare i regolamenti interni e la pianta organica nonché ogni altro provvedimento concernente il personale;
- deliberare, eventualmente, l'apertura di sedi operative;
- delegare al Presidente, ai consiglieri o a terzi specifiche attribuzioni e competenze;
- provvedere su tutte le questioni delegate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è comunque investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati dalla legge e dallo statuto all'Assemblea, al Presidente, al Sindaco Revisore o, alternativamente, al Collegio dei Revisori.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di assoluta parità di voti, il voto del Presidente avrà valore doppio.

#### **ARTICOLO 11: PRESIDENTE**

Il Presidente è nominato dall'Organo Direttivo quando non è stato nominato dall'Assemblea. La durata della carica è di cinque anni e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio. La carica è rinnovabile. Il Presidente agisce in conformità alle indicazioni assembleari e del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'Associazione.

Egli provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; a tale proposito il Presidente: illustra all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i programmi preventivi di attività e le relazioni sull'attività svolta; svolge le funzioni di tesoriere, o chiede all'Assemblea la nomina a tal fine altro soggetto, anche non associato, ed è responsabile verso i associati del corretto impiego dei fondi; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; cura la tenuta dei libri contabili e la conservazione del patrimonio dell'Associazione, coordina ed attua le decisioni assembleari e del consiglio Direttivo; espleta ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 12: VICE PRESIDENTE**

L'Organo Direttivo può nominare un Vice Presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo o fra gli associati. Egli dura in carica quanto il Presidente e sostituisce il Presidente o in forza di delega, o in caso di vacanza dalla carica. In tal caso, entro 60 giorni, deve convocare l'Assemblea per la nuova elezione.

#### **ARTICOLO 13: ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro i termini di legge l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

#### **ARTICOLO 14: REVISORI DEI CONTI**

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del

collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Salvo quanto previsto dall'art. che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

#### **ARTICOLO 15: PATRIMONIO**

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- dalle quote associative;
  - dai contributi concessi a qualsiasi titolo dallo Stato, da soggetti, enti ed istituzioni, anche locali, pubbliche e private, sia italiane che estere, anche a titolo di eredità e liberalità;
  - dai contributi degli associati;
  - da garanzie e fidejussioni dei associati;
  - dai contributi straordinari determinati dall'Assemblea in denaro o attraverso la fornitura di beni e/o servizi;
- dal ricavato dell'attività eventualmente svolta dall'Associazione;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ARTICOLO 16: ESTINZIONE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare;
- per decisione dell'Assemblea.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a

reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### **ARTICOLO 17: NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

All'originale firmato: Dimitrios Milopulos - Martina Salvini  
notaio

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA REDATTA SU SUPPORTO DIGITALE A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO ((art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

Certifico io sottoscritta dott.ssa Martina Salvini, notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia, sottoscritta da me notaio con firma digitale (certificato numero di serie 2e 98 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato con validità dal 12/04/2022 alle 15:42:30 UTC al 12/04/2025 alle 15:42:30 UTC), redatta su supporto informatico, composta da tredici pagine, è conforme all'allegato "C" dell'atto da me notaio ricevuto il 24 aprile 2024, rep. 4900/3683, registrato a Firenze il 2 maggio 2024 al n. 16688 serie 1T, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Firenze, 3 maggio 2024

file firmato digitalmente dal notaio Martina Salvini